

Bruxelles, 16 ottobre 2017 (OR. en)

12476/17

Fascicolo interistituzionale: 2017/0223 (NLE)

PECHE 349

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo che

stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e

la Repubblica di Maurizio

IT

DECISIONE (UE) 2017/... DEL CONSIGLIO

del ...

relativa alla conclusione del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7, vista la proposta della Commissione europea,

1 GU C ...

12476/17 LA/ff 1 DGB 2A **IT**

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 gennaio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/146/UE¹ relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio ("accordo").
- (2) Il primo protocollo² dell'accordo stabiliva, per un periodo di tre anni, le possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione nella zona di pesca soggetta alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Maurizio ("Maurizio") e la contropartita finanziaria concessa dall'Unione. Il periodo di applicazione di tale protocollo è scaduto il 27 gennaio 2017.
- (3) A norma della decisione (UE) 2017/... del Consiglio³⁺, un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio ("protocollo") è stato firmato il ... [data della firma del protocollo⁺⁺], fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

12476/17 LA/ff 2 DGB 2A **IT**

Decisione 2014/146/UE del Consiglio, del 28 gennaio 2014, relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GU L 79 del 18.3.2014, pag. 2).

Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GU L 79 del 18.3.2014, pag. 9).

³ GU L ...

GU: inserire il riferimento alla decisione contenuta nel doc. ST 12475/17 e completare la nota a pié di pagina.

⁺⁺ ST 12479/17.

- (4) Il protocollo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma.
- (5) L'obiettivo del protocollo è rafforzare la cooperazione tra l'Unione e Maurizio per promuovere una politica sostenibile della pesca e lo sfruttamento razionale delle risorse alieutiche nelle acque di Maurizio, e sostenere Maurizio nello sviluppo di un'economia oceanica sostenibile.
- (6) È opportuno approvare il protocollo.
- (7) L'articolo 9 dell'accordo istituisce una commissione mista incaricata di controllare l'applicazione dell'accordo ("commissione mista"). Inoltre, a norma dell'articolo 5, dell'articolo 6, paragrafo 2, e degli articoli 7 e 8 del protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione, a determinate condizioni, ad approvarle con una procedura semplificata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio ("protocollo") è approvato a nome dell'Unione¹⁺.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 16 del protocollo².

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni e le condizioni riportate nell'allegato, la Commissione è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche del protocollo che saranno adottate dalla commissione mista.

Il protocollo è stato pubblicato nella GU ... unitamente alla decisione relativa alla firma.

⁺ GU: inserire il riferimento alla GU nella nota a pié di pagina.

La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente

ALLEGATO

Portata dei poteri conferiti e procedura per la definizione della posizione dell'Unione in sede di commissione mista

- 1) La Commissione è autorizzata a negoziare con la Repubblica di Maurizio nonché, ove opportuno e fatto salvo il rispetto del punto 3 del presente allegato, a decidere modifiche del protocollo riguardo agli aspetti seguenti:
 - a) revisione delle possibilità di pesca e delle disposizioni connesse a norma degli articoli 7 e 8 del protocollo;
 - b) decisioni sulle modalità del sostegno settoriale a norma dell'articolo 5 del protocollo;
 - c) misure di gestione rientranti nelle competenze della commissione mista a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del protocollo.
- 2) Nell'ambito delcomitato misto l'Unione:
 - a) agisce conformemente agli obiettivi da essa perseguiti nell'ambito della politica comune della pesca;
 - si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 riguardanti la comunicazione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca;
 - c) promuove posizioni coerenti con le pertinenti norme adottate da organizzazioni regionali di gestione della pesca e nel quadro della gestione congiunta da parte degli Stati costieri.

Quando in una riunione della commissione mista è prevista l'adozione di una decisione che modifica il protocollo come previsto al punto 1, si intraprendono le azioni necessarie affinché la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione tenga conto delle più recenti informazioni statistiche e biologiche nonché delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista, un documento contenente i dettagli della posizione proposta da esprimere a nome dell'Unione, affinché sia esaminato e approvato.

- 4) Con riguardo agli aspetti di cui al punto 1, lettera a), la posizione da esprimere a nome dell'Unione è approvata dal Consiglio a maggioranza qualificata. Negli altri casi la posizione dell'Unione proposta nel documento preparatorio si considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco non vi si opponga durante una riunione dell'organo preparatorio del Consiglio, ovvero entro venti giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se questa scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio.
- Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.
- La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e la presentazione di eventuali proposte necessarie all'attuazione di tale decisione.